



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 552 DEL 10.02.2023

Corte Sportiva di Appello n. 10

Seduta del 10.02.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Antonella Batà

- visto il reclamo presentato dalla Società Centro BK Mondragone avverso il provvedimento di cui al C.U. n°488 del 27/01/2023 n. 298, relativo alla gara 240 del campionato C Gold, che ha disposto l'ammenda di € 180,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e frequenti art. 27,4b RG. E art. 27,5bd RG.; nonché la squalifica del tesserato Enrico Fabbri per 3 gare per comportamento minaccioso intimidatorio e violento nei confronti degli arbitri art. 33,1/1d RG;
- sentito il Vice Presidente e Dirigente Responsabile della reclamante società, sig. Carmine Paoella, il quale si riporta al reclamo;
- sentito il tesserato Enrico Fabbri, allenatore sanzionato, il quale ammette di aver sbagliato a rivolgere offese agli arbitri, ma esclude categoricamente di aver tentato di aggredire gli stessi;
- sentito il commissario di gara, sig. Giovanni Auriemma, il quale precisa di aver visto il comportamento agitato del Fabbri, trattenuto dai suoi giocatori, che rivolgeva accuse veementi agli arbitri, ma esclude che detto comportamento fosse volto ad aggredire fisicamente uno degli arbitri; conferma altresì di aver sentito da parte di alcuni tifosi del Mondragone offese e minacce nei confronti degli arbitri;
- sentito il secondo arbitro, sig. Mauro Sacco, il quale assume un comportamento reticente e non collaborativo in quanto, alle ripetute domande della Corte in ordine al comportamento tenuto dal tesserato Fabbri a fine gara, nulla riferisce, dichiarando semplicemente di confermare quanto a suo tempo scritto nell'allegato al referto;
- sentito il primo arbitro, sig. Luca Leggiero, il quale adotta il medesimo comportamento reticente e non collaborativo tenuto dal suo collega;
- rilevato che dall'istruttoria effettuata risultano confermate le minacce provenienti dal pubblico della squadra del Mondragone;
- ritenuto altresì che alla luce delle informazioni acquisite il comportamento del tesserato Fabbri va inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 33, 1c RG;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Enrico Fabbri la squalifica per 2 giornate ai sensi dall'art. 33, 1c, RG;

conferma per quant'altro le sanzioni stabilite dal giudice di primo grado;

dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 10 febbraio 2023

Il Presidente
f.to Avv. Pasquale Raganati